

N. R.G. 401/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO

Sezione Lavoro

Sentenza N. 199/17
Fascicolo N. 401/16
Cronolog. N. 1548/17
Repertorio N.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di lavoro nr. 401-16 R.G.L., promossa da:

A B rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Lanzinger e Carlo Lanzinger, proc. e dom. in
Bolzano Piazza Vittoria 7/3, giusta delega a margine del ricorso depositato il 30.04.2016

ricorrente

contro

Poste Italiane spa rappresentato e difeso dall'avv. rappresentata e difesa dapprima dall'avv. Paolo Collini del Servizio Legale della Società giusta procura generale alle liti per atto del 10.06.2014, repertorio 49620 raccolta 12553 registrato l'11.06.2014 del notaio dott. Pierluigi Ambrosone del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia – in atti – elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso Poste Italiane spa, filiale di Bolzano, piazza Parrocchia 14 – Bolzano; poi, giusta comparsa di costituzione di nuovo procuratore anche congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Davide Esposito del Servizio Legale della Società Dislocazione di Trento come da procura generale autenticata a cura del notaio dott. Pierluigi Ambrosone dd.10.06.2014 rep 49620 (raccolta 12553) reg.ta in Roma l'11.6.2014, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Filiale delle Poste Italiane di Bolzano, piazza Parrocchia 14 – Bolzano

convenuto

pagina 4 di 16

e

Consorzio Stabile Omnis in persona del legale rappresentante pro tempore, 42121 Reggio Emilia via Paradisi 1/1

convenuto contumace

e

IGC srl già Iside Gestioni srl in persona del legale rappresentante 00148 Roma via di Valle Lupara 10 ed inoltre 47122 Forlì via Guido Bonali 36

convenuto contumace

e

SVN GROUP – Società Cooperativa Sociale in liquidazione in persona del liquidatore pro tempore sig. Vella Antonio, con sede legale in Catania in via Timoleone 23, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pietro Di Piazza del Foro di Caltanissetta con studio legale in Mussomeli in via E. Mattei 6 e avv. Raimondo Maira del Foro di Caltanissetta, con studio legale in Caltanissetta in via Sardegna 17 e con loro elettiv. Dom. presso lo studio legale Avv. Raimondo Maria in Caltanissetta in via Sardegna 17, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dd. 14.12.2016

convenuto

In punto: retribuzione

causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.07.2017 sulle seguenti conclusioni:

per la parte ricorrente:

"Ogni contraria domanda ed eccezione respinta,

previa determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. It.,

previa impugnazione di ogni rinuncia o transazione,

1 – in via principale accertarsi e dichiararsi l'illegittimità nullità inefficacia del termine apposto al contratto di assunzione formalizzato da IGC srl già Iside Gestioni srl con decorrenza 21.02.2014 e successiva

proroga, del contratto di lavoro formalizzato da SVN Group, del distacco tra SVN Group e IGC srl già ISIDE GESTIONI srl e pertanto

1.1.- accertarsi e dichiararsi che tra la parte ricorrente e la parte convenuta IGC srl già ISIDE GESTIONI srl è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo parziale per 23 ore settimanali dal 21.02.2014 o, in via di subordine, dal 29.05.2014 con mansioni di operaio del livello II del ccnl servizi di pulizia aziende industriali;

2.- condannarsi le parti convenute in solido per le causali di cui in narrativa ed allegato conteggio tabellare al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro 8.876,99.- o altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di differenze retributive maturate;

3.- condannarsi le parti convenute in solido alla regolarizzazione contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale in relazione al rapporto di lavoro intercorso;

4.- condannarsi inoltre le parti convenute in solido a risarcire il danno non patrimoniale causato alla parte ricorrente nella misura da liquidarsi anche in via equitativa;

5. darsi atto che si impugna ogni rinuncia o transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c.;

6.- condannarsi comunque le parti convenute in solido al pagamento su tutti gli importi di cui sopra, degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;

7.- con riserva di separata azione in ordine al pagamento dei crediti retributivi e risarcitori a vario titolo maturati dalla parte ricorrente nel corso del rapporto di lavoro anche per licenziamento nullo invalido inefficace con condanna delle parti convenute al relativo pagamento.

8.- spese di causa interamente rifuse"

per parte convenuta Poste Italiane spa:

"Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso:

in via pregiudiziale e preliminare:

dichiarare inammissibile l'avverso ricorso ex art. 414 c.p.c. per difetto di legittimazione passiva della società Poste Italiane (o comunque per sua mancanza di titolarità passiva del rapporto controverso) e disporre l'estromissione della stessa Società dal processo;

in via principale:

rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande formulate dal sig. A :) B nei confronti della società per azioni Poste Italiane;

in via subordinata:

in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande del sig. A :) ; accertare ritenere e dichiarare in via di eccezione riconvenzionale e, ove occorra, anche in via riconvenzionale SVN Group società cooperativa sociale e/o Iside Gestioni srl (oggi IGC srl) e/o il Consorzio Stabile Omnis, soggetti effettivamente e direttamente obbligati alle prestazioni rivendicate dall'odierno ricorrente;

in via ulteriormente subordinata:

e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisato che Poste Italiane spa sia tenuta a pagare al sig. A :) sia pure in via solidale somme di cui alle conclusioni formulate in ricorso, accertare ritenere e dichiarare che l'azione esecutiva nei confronti della società Poste Italiane possa essere intentata dall'odierno ricorrente solo dopo l'infruttuosa escussione dei patrimoni del Consorzio Stabile Omnis, di Iside Gestioni srl e di SVN Group, società cooperativa sociale, e accertare ritenere e dichiarare, ove occorra anche in via di eccezione riconvenzionale o in via di riconvenzionale che il Consorzio Stabile Omnis, la società a r.l. Iside Gestioni e la società cooperativa SVN Group in virtù della stipulazione e dell'operatività del contratto di appalto stipulato con le Poste e del contratto di lavoro stipulato con il sig. Assayad sono responsabili e con ogni conseguenza dei crediti maturati dall'odierno ricorrente e, per l'effetto, condannare le menzionate imprese, pro-quota o in solido fra loro, a tenere indenne la società Poste Italiane da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla presente causa.

Con vittoria in ogni caso di spese, competenze onorari"

Per parte SVN Group cooperativa sociale in liquidazione:



"Preliminarmente disattesa ogni istanza, difesa ed eccezione, nel rito e nel merito, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto:

- Autorizzare la verifica e la autenticità di tutta la documentazione a firma dello stesso sig. Vella Antonio per le motivazioni di cui sopra.
- Rigettare la domanda nei confronti della SVN Group in liquidazione e/o, comunque, accoglierla per quanto di ragione.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

FATTO E DIRITTO

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30.04.2016 il sig. A. B. conveniva in giudizio Poste Italiane spa, Consorzio Stabile Omnis, IGC srl, SVN Group domandano al Tribunale di accertare l'illegittimità del termine apposto al contratto di assunzione formalizzato da IGC srl già Iside Gestioni srl con decorrenza 21.02.2014 e successiva proroga, del contratto formalizzato da SVN Group, del distacco tra SVN Group e IGC srl e conseguentemente l'accertamento che tra il ricorrente e IGC già Iside Gestioni srl intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale per 23 ore settimanali dal 21.02.2014 o in via subordinata dal 29.05.2014 con mansioni di operaio di II livello del ccnl servizi di pulizia aziende industriali, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle differenze retributive maturate in corso di rapporto, in forza dell'art. 29 co.2 D.Lgs. 10.09.2003 nr.276 ovvero dell'art. 1676 c.c..

Si costituiva tempestivamente in giudizio Poste Italiane spa eccependo la non applicabilità a Poste Italiane dell'art. 29 co.2 D.L.vo 276/2003, contestando l'asserita illiceità del distacco da parte di SVN Group a IGC srl, contestando l'applicabilità dell'art. 29 del D.L.vo 276/2003 alla voce dei rimborsi chilometrici e chiedendo ad ogni modo di essere tenuta indenne da parte del Consorzio Stabile Omnis e della società Iside Gestioni (oltre che dalla società cooperativa SVN Group) e il riconoscimento del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore Consorzio Stabile Omnis, della società esecutrice Iside Gestioni e della società datrice di lavoro SVN Group.

All'udienza del 15.12.2016 si costituiva in giudizio SVN Group società cooperativa in liquidazione, contestando di aver mai avuto alcun rapporto di lavoro con il ricorrente, di non aver mai firmato alcun documento collegato al ricorrente e disconosceva "gran parte dei fatti accaduti ed i rispettivi documenti non firmati dello stesso", chiedendo la verifica dei documenti disconosciuti e rassegnando le conclusioni sopra riportate per esteso.

All'udienza del 15.12.2016 il Giudice invitava SVN a specificare i documenti disconosciuti e la società indicava il doc. 10 di parte ricorrente, in particolare la firma del datore di lavoro; il doc. 12 di parte ricorrente e il doc. 3 di parte Poste, in particolare la firma del datore di lavoro. Contestava inoltre la provenienza da parte di SVN dei documenti 9 e 10 di parte ricorrente (non sottoscritti).

In data 26.04.2017 venivano escussi i testimoni S. D. (funzionario INPS), C. B. (impiegata Poste), R. L. (ex dipendente Iside), L. B. (direttrice ufficio postale di Lana), L. J. (impiegata Poste Marleno).

Con ordinanza dd.26.04.2017, ritenuta la causa matura per la decisione, su concorde istanza delle parti il giudice fissava per discussione l'udienza del 28.07.2017, concedendo termine per note.

Merito

Le domande del ricorrente possono trovare accoglimento solo parziale.

Ma si proceda con ordine.

Illegittimità contratto a termine 20.02.2014 - esclusione

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto da Iside Gestioni srl con contratto a tempo determinato del 20.02.2014 per il periodo 21.02.2014 – 28.05.2014 con qualifica di operaio e inquadramento nel livello 1 del ccnl del settore imprese di pulizia con orario di 9,30 ore settimanali e sede di lavoro presso gli Uffici postali di Lana, Marleno, Cermes.


Sulla base delle risultanze deve ritenersi infondata la doglianza della nullità del termine, che ad avviso del ricorrente sarebbe determinata dall'insussistenza di ragioni tecnico-produttive a sua volta implicata dalla genericità della formula "momentanee esigenze tecnico-produttive" utilizzate dalla convenuta.

All'epoca della redazione del contratto a termine (20.02.2014) era infatti in vigore il comma 1 bis dell'art. 1 del d.lgs. 368/2001 (poi abrogato dall'art. 1 comma 1 del d.l. 34/2014 convertito nella legge 78/2014) nel testo introdotto dall'art. 1 comma 9 della legge 92/2012 e modificato dall'art. 7 comma 1 del d.l. 28.06.2013 n.76 convertito nella legge 9.8.2013 n.99, il quale consentiva la stipulazione di contratti a termine in mancanza del requisito delle ragioni tecnico produttive e/o sostitutive previste dal comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. 368/2001 nell'ipotesi, quale quella di specie, di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi: "il requisito di cui al comma 1 non è richiesto: a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276".

Appare inoltre del tutto priva di allegazione l'ulteriore deduzione del ricorrente secondo la quale la convenuta avrebbe violato il limite massimo previsto dalla contrattazione collettiva, essendosi il ricorrente limitato a trascrivere la disposizione contrattuale che ammette il ricorso alla contrattazione a termine nella misura del 30% rispetto al totale dei dipendenti a tempo indeterminato senza enunciare alcuna circostanza di fatto implicativa dell'asserito superamento ed è certo che tale indeterminata asserzione non può ritenersi comprovata dagli argomenti di prova desumibili dalla mancata esibizione del LUL da parte della convenuta, dato che gli argomenti di prova non integrano una prova e possono assumere rilevanza probatoria solamente unitamente ad altri elementi di prova, nella specie del tutto assenti (cfr. sentenza Tribunale di Bolzano 161/2017).

Le domande di accertamento della nullità del termine apposto al contratto del 21.302.2014 e sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società IGC srl decorrente dalla detta data devono pertanto essere respinte per infondatezza nel merito.

Accertamento rapporto di lavoro alle dipendenze di IGC con decorrenza 29.05.2014 - sussistenza



Quanto alla domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro con decorrenza 29.05.2014 alle dipendenze di IGC si ritiene la domanda fondata.


A ben vedere la domanda si fonda su due assunti: da un lato l'illegittimità del distacco tra SVN Group e IGC, dall'altro la concreta esecuzione di prestazioni alle dipendenze esclusive di IGC.

La domanda va accolta con riferimento al secondo profilo, atteso che, visto il disconoscimento dei documenti operato da parte SVN Group e la mancata richiesta di verifica di scrittura privata da parte ricorrente e di Poste Italiane, non può allo stato ritenersi mai venuto in essere alcun distacco.

Pertanto, ancorchè in atti vi siano buste paga emesse da SVN Group e non disconosciute, sulla base delle quali può ritenersi – a prescindere dai disconoscimenti - che formalmente sia intervenuto un rapporto di lavoro dal 29.05.2015 tra tale società e il ricorrente, si deve ritenere – alla luce dell'istruttoria espletata - che il predetto rapporto di lavoro si sia in concreto e di fatto svolto alle dipendenze e sotto le direttive di IGC (cfr. dichiarazioni testimoniali tutte unanimi nel senso che direttive, controllo e messa a disposizione del materiale di lavoro venivano gestiti da IGC).

Quand'anche peraltro si ritenesse – a prescindere dai disconoscimenti operati da parte SVN – che tra tale società e IGC fosse intercorso un distacco, lo si dovrebbe ritenere illecito per difetto del requisito dell'interesse del distaccante previsto dall'art. 30 del d.lgs. 276/2003.

Tale disposizione stabilisce invero al primo comma che "l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa" e al successivo comma 4 bis prevede che "quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2" .



La ragione ufficiale del distacco "formazione del lavoratore", desumibile per la genericità dei dipendenti da distaccare anche dalla lettera in atti 17.03.2014 di SVN Group a Iside Gestioni (peraltro come detto sopra sconosciuto), non è stato provato in giudizio.

Il distacco del lavoratore dovrebbe pertanto comunque ritenersi illecito per difetto di interesse della società distaccante, non potendo la temporaneità del distacco, comportata dalla comprovata cessazione dello stesso alla data del 31.10.2015, sanare il difetto del fondamentale interesse del distaccante e legittimare il distacco medesimo (cfr. Cass. Pen. 47006/2009).

In accoglimento della domanda del ricorrente deve pertanto accertarsi e che tra il ricorrente e IGC srl con decorrenza 29.05.2014 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Inquadramento Il livello

Al ricorrente va riconosciuto non il I livello del ccnl dei dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia attribuito dal contratto stipulato da SVN Group ma il II livello in conformità alla rivendicazione avanzata dal ricorrente e alla conferma dei testi escussi circa l'attività di pulitura dei banchi, del mobilio, dei pavimenti, dei bagni, trattandosi di attività non riconducibile al profilo di "manovale non addetto a comuni servizi di pulizia" di cui alla declaratoria contrattuale del primo livello di cui all'art. 10 del contratto collettivo e riconducibile invece a quella dei "pulitori addetti al lavaggio con sistemi normali automatici o normali" esemplificativamente indicata, in via alternativa rispetto a quella dei pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici e a quella degli addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri, dalla declaratoria contrattuale del II livello ("esempi 1.1. pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, assetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri").

Orario di lavoro

Quanto all'orario di lavoro si rileva che il ricorrente non ha provato di aver svolto l'orario di 5 ore lunedì, 4 ore martedì, 5 ore mercoledì, 4 ore giovedì e 5 ore venerdì, né di aver percorso con la cadenza ivi indicata i chilometri ivi enunciati, non avendo i testimoni confermato né orari, né chilometri percorsi.

Va quindi riconosciuto l'orario come emerge dalle buste paga in atti:

part time al 23,75% per maggio 2014

part time al 25% per giugno, luglio agosto settembre 2014

part time al 36,18% per dicembre 2014 e gennaio 2015

part time al 28,94% per marzo aprile maggio, giugno, luglio agosto settembre ottobre 2015

Quantum

Premesso che i testimoni escussi non sono stati in grado di confermare l'orario supplementare svolto dal ricorrente e nemmeno che egli abbia percorso tutti i chilometri asseriti, potrà trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente limitatamente a

a) mensilità di Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2015

maggio – ottobre 2015

$(1.237,89 \times 28,94\%) \times 6$

2.147,92

b) assegni familiari da maggio a ottobre 2015

$(218,59 \times 6)$

1.311,54

c) tredicesima

dicembre 2014

$1.237,89 : 12 = 103,16 \times 28,94\% \times 7$

208,95

Ottobre 2015

$1.237,89 : 12 = 103,16 \times 28,94\% \times 10$

298,54

d) quattordicesima

giugno 2014



1.237,89:12=103,16x25%x1

25,79

giugno 2015

1.237,89:12=103,16x28,94%x12

358,25

ottobre 2015

1.237,89:12=103,16x28,94%x4

119,41

f) TFR

521,55

Nulla viene riconosciuto a titolo di rimborso chilometrico in quanto i testimoni escussi hanno confermato con certezza che il ricorrente svolgeva le pulizie presso i locali di Lana da lunedì a venerdì per 20 – 30 minuti (L. ... B. ...) e che svolgeva altresì le pulizie a Marlengo (L. ... J. ...) per altri 20 minuti, ma non si sa quanti giorni a settimana. Quanto a Cermes e Sarentino, la testimone R. ... ha dichiarato che può solo confermare che il ricorrente "girava parecchio", ma non è stata in grado di confermare quali fossero le sedi di Poste presso le quali il lavoratore prestava servizio e gli orari di lavoro.

Nulla viene riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, siccome la domanda è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio.

Responsabilità Poste

Art. 29

Una volta accertato che il rapporto di lavoro del ricorrente è intercorso con IGC e non con SVN Group, , essendo pacifico che il lavoratore ha prestato la propria attività nell'ambito di un appalto per servizi di pulizia degli uffici postali in provincia di Bolzano, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Poste sul presupposto della estraneità di SVN Group rispetto al gruppo della filiera di appalto e subappalti.

E' altresì da rigettare l'eccezione sollevata da Poste di inapplicabilità alla convenuta del regime di solidarietà di cui all'art. 29 citato: l'inclusione di Poste Italiane nella solidarietà passiva discende dalla sua pacifica natura di soggetto di diritto privato (società per azioni), non persona fisica e non soggetto di diritto pubblico.

Art. 1676 c.c. - esclusione

L'art. 1676 c.c. è una norma di carattere generale che, in materia di appalto, introduce una responsabilità solidale del committente rispetto ai crediti vantati dai lavoratori impiegati nell'appalto nei confronti dell'appaltatore.

La norma, la cui rubrica è "diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente", prevede che "coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Scopo della norma è quello di offrire una garanzia in favore dei lavoratori relativamente ai propri crediti vantati nei confronti del datore di lavoro in caso di inadempimento o insolvenza di quest'ultimo.

E' vero che il committente è del tutto estraneo al rapporto di lavoro, ma egli in ogni caso si avvale, attraverso lo strumento dell'appalto, delle energie lavorative dei dipendenti dell'appaltatore e questo spiega l'introduzione a suo carico di una obbligazione solidale con l'appaltatore.

Come espressamente indicato dalla norma l'azione dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente ha natura di azione diretta, con la conseguenza che i lavoratori agiscono verso il committente non in sostituzione dell'appaltatore, ma facendo valere in via diretta un proprio e autonomo diritto ad essi riconosciuto dalla legge.

L'esercizio dell'azione di cui all'art. 1676 c.c. incide, con carattere estintivo, su due distinte posizioni creditizie, in quanto si estingue sia il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro appaltatore, sia, nei limiti del credito retributivo in favore del lavoratore, il credito vantato dall'appaltatore nei confronti del committente.

Ovviamente l'obbligazione del committente verso gli ausiliari si aggiunge a quella del datore di lavoro appaltatore, tanto che le stesse sono legate dal vincolo della solidarietà, derivando dal medesimo titolo giuridico: ne consegue la possibilità per il creditore (lavoratore) di aggredire indifferentemente l'uno o l'altro dei condebitori; il lavoratore potrebbe, infatti, rivolgersi anche nei soli confronti del committente. Anzi si ritiene comunemente che l'azione possa essere proposta nei confronti del committente anche nella ipotesi di fallimento dell'appaltatore: del resto da un lato la funzione della garanzia è quella di consentire il soddisfacimento del

credito del lavoratore proprio nelle ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi in stato di insolvenza e dall'altro si tratta di una azione diretta, incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente sul credito del debitore fallito (in tal senso Cassazione 10 marzo 2001, n. 3559).


Sotto il profilo processuale, infatti, non sussiste un litisconsorzio necessario, considerato che il lavoratore potrebbe convenire in giudizio o l'uno o l'altro coobbligato. Tra i soggetti evocati sussiste soltanto un litisconsorzio processuale eventuale, stante la posizione sussidiaria e meramente accidentale dei terzi, nei cui confronti si svolge una domanda autonoma (in tal senso Cassazione 28 settembre 2005, n. 18913).

Qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 c.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto, e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari.

Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 c.c. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda possono essere ricondotti alla richiesta, anche in via stragiudiziale, che sia resa conoscibile al committente (in tal senso Cassazione, 19 aprile 2006, n. 9048).

La speciale tutela prevista dall'art. 1676 c.c. trova applicazione non solo a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche dei lavoratori dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto - tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza - di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto (in tal senso Cassazione, 7 marzo 2008, n. 6208).

In senso opposto, il carattere speciale della norma non consente di estendere la responsabilità solidale dell'originario committente anche nei confronti dei crediti vantati dai dipendenti del subappaltatore, i quali, in



caso di insolvenza dello stesso, potranno unicamente rivolgersi, attraverso lo strumento dell'art. 1676 c.c., nei confronti del subcommittente.

Nel caso di specie non troverà pertanto accoglimento la domanda ex art. 1676 c.c. proposta dal ricorrente nei confronti di Poste.

Manleva

Troverà accoglimento anche la domanda di manleva svolta da parte Poste Italiane nei confronti di Consorzio Stabile Omnis (appaltatore / subcommittente), IGC srl (subappaltatore / effettivo datore di lavoro) e SVN Group (datore di lavoro formale), ovvero la richiesta di essere tenuta indenne da parte dei predetti soggetti dalle conseguenze che derivano dal presente procedimento, ivi comprese la condanna al pagamento delle spese di lite.

Beneficio della preventiva escussione

Andrà altresì dichiarato, stante la tempestiva eccezione sollevata da Poste, il beneficio a favore di quest'ultima della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore Consorzio Stabile Omnis, del subappaltatore IGC srl e del datore di lavoro formale SVN Group.

Spese

In base alla regola della soccombenza le convenute verranno condannate al pagamento di due terzi delle spese di lite. Il restante terzo verrà compensato tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa 401-2016 RGL promossa con ricorso depositato il 30.04.2016 da A B contro Poste Italiane spa, Consorzio Stabile Omnis, IGC srl, SVN Group società cooperativa sociale in liquidazione, così provvede:

ogni diversa istanza o eccezione disattesa

rigetta

la domanda di accertamento della nullità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra il ricorrente e la società IGC srl con decorrenza dal 21.02.2014;

accerta

che tra il ricorrente e la convenuta IGC srl già Iside Gestioni srl intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo parziale con decorrenza dal 29.05.2014 con mansioni di operaio del livello II del ccnl servizi di pulizia aziende industriali: part time al 23,75 per maggio 2014, al 25% per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2014, al 36,18% per i mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015, al 28,94% per i mesi di febbraio, marzo aprile maggio e giugno luglio agosto settembre e ottobre 2015

rigetta

la domanda di condanna al pagamento delle ore supplementari;

rigetta

la domanda di condanna al pagamento del rimborso chilometrico;

rigetta

la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale

condanna

le convenute in solido al pagamento al ricorrente della somma di euro 4.991,95.- (a titolo di retribuzioni da maggio a ottobre 2015, assegni familiari, 13.me e 14.me, differenza tfr), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;

condanna

le convenute in solido alla regolarizzazione della posizione contributivo previdenziale del ricorrente;

condanna

che Consorzio Stabile Omnis, IGC srl e SVN Group in solido a tenere indenne Poste Italiane spa dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla presente causa;

accerta e dichiara

che l'azione esecutiva nei confronti di Poste Italiane spa potrà essere intentata dal ricorrente solo dopo l'infruttuosa escussione dei patrimoni del Consorzio Stabile Omnis, di IGC srl e di SVN Group, società cooperativa sociale;

condanna

Le convenute in solido al pagamento al ricorrente di due terzi delle spese di lite, che liquida per intero (100%) come segue: 2.501,00.- oltre 15% spese generali, iva e cpa;

dichiara

la compensazione del restante terzo.

Così deciso Bolzano 28.07.2017

IL CANCELLIERE B3
DIE KANZLEI BEAMTETEN B3
Stefano Gurschler

Atto depositato in Cancelleria addì 28.07.2017

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE B3
DIE KANZLEI BEAMTETEN B3
Stefano Gurschler



Il Giudice

(dott.ssa Eliana Marchesini)

Eliana Marchesini